

*Il maggiorenne che non studia e lavora (per sua scelta), perde il diritto al mantenimento*

Trib. Milano, sez. IX civ., 11 aprile 2013 (Pres., rel. Dell'Arciprete)

**MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE – MANCANZA DI OCCUPAZIONE – ABBANDONO DEGLI STUDI – AVVISO DI STABILE RELAZIONE – DIRITTO AL MANTENIMENTO – ESCLUSIONE**

Non ha diritto al mantenimento, il figlio ormai maggiorenne che, abbandonati gli studi da lunga data, non si dedichi al reperimento di una stabile occupazione lavorativa, interrompendo pure occasioni di formazione e, peraltro, instaurando una stabile relazione affettiva.

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

Il TRIBUNALE

*Sentite le parti,*

*Rilevato* che X ha ormai 24 anni e ha interrotto gli studi da almeno sei avendo pure interrotto altre occasioni di formazione professionale;

*Rilevato* che, sempre il figlio maggiorenne, si sta ormai avviando verso il consolidamento di una convivenza con l'attuale compagna, con cui abitualmente dimora;

*Rilevato* che data l'età di X, può ormai essere affermata la sua potenzialità di inserimento nel mercato del lavoro conseguentemente dovendosi ritenere che il suo attuale stato occupazione dipenda da sua colpa ed esclusiva scelta di vita;

*Nulla* per le spese processuali in assenza di opposizione della parte resistente, rimasta contumace

PER QUESTI MOTIVI

*Visto l'art. 737 c.p.c.*

*A parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza Trib. Milano n. .../2002, emessa in data .. e passata in giudicato,*

**REVOCA** l'assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore del figlio, a far tempo dal mese di dicembre 2012 (data della domanda)

**NULLA** sulle spese del processo

**DECRETO** esecutivo, ex art. 741 comma II c.p.c.

Milano, lì 11 aprile 2013